

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO

Regolamento per la difesa d'ufficio

(approvato con delibera consiliare del 9/11/2010)

Art. 1. (Funzione della difesa d'ufficio)

1. Il difensore d'ufficio garantisce il diritto alla difesa innanzi agli organi giurisdizionali dello Stato indipendentemente dalle condizioni e qualità personali del proprio assistito oltre che dal compenso economico che possa derivare dalla propria attività, all'unico scopo di salvaguardia dei diritti dell'individuo garantiti dalla Costituzione nel rispetto della Legge e nel rispetto dei doveri imposti da tale funzione.
2. Il Regolamento della difesa d'ufficio è adottato dal Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'art. 13 del Codice Deontologico Forense e per l'attuazione dei principi stabiliti, in materia, dalla Legge. Il suo rispetto è preciso dovere del difensore d'ufficio, che se ne assume espressamente l'impegno con la presentazione della domanda di iscrizione agli appositi elenchi.

Art. 2. (Elenchi e iscrizione)

1. Il Consiglio dell'Ordine, con le modalità previste dal Regolamento, delibera l'iscrizione agli elenchi dei difensori d'ufficio di coloro che abbiano presentato domanda e che siano in possesso dei requisiti di legge, previo parere obbligatorio della Commissione permanente di cui all'art. 10 del Regolamento.

2. A tal fine la domanda deve indicare in quale delle due condizioni di cui all'art. 29 comma 1 bis disp. att. c.p.p. si trovi il richiedente.
3. È ammesso nell'elenco dei difensori d'ufficio chi abbia conseguito l'attestazione di idoneità rilasciata dopo la frequentazione di un corso organizzato con le modalità di cui all'art. 29 comma 1 bis disp. att. c.p.p., ossia l'attestazione di idoneità conseguita con la frequenza di corsi di aggiornamento professionale organizzati in materia di difesa d'ufficio dagli Ordini Forensi o dalle Camere Penali territoriali, ove costituite, ovvero dall'Unione Camere Penali Italiane. All'uopo l'istanza va corredata, a pena d'inammissibilità, con la copia dell'attestazione di idoneità di cui al precedente periodo.
4. E' altresì ammesso nell'elenco dei difensori d'ufficio chi ha esercitato continuativamente l'attività professionale in materia penale per almeno un biennio. Ai fini della dimostrazione dell'esercizio continuativo della professione in materia penale rileva la partecipazione ad almeno n. 40 udienze camerali o pubbliche (che non si esauriscano in un mero rinvio) nei due anni precedenti alla domanda di iscrizione, di cui almeno 10 udienze per ciascun anno solare. Nel computo va considerata anche l'attività defensionale svolta come praticante abilitato al patrocinio. A tal fine il richiedente, a pena d'inammissibilità, deve allegare alla domanda d'iscrizione la copia dei verbali di udienza attestanti la propria partecipazione al procedimento penale in qualità di difensore o sostituto del difensore.

5. È motivo di incompatibilità rispetto all'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio l'aver riportato una sanzione disciplinare, superiore all'avvertimento, nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda.

Art. 3. (Nomina e Turni)

1. La nomina avviene a cura dell'autorità giudiziaria o di polizia con le modalità di cui all'art. 97 primo e terzo comma c.p.p., osservando l'indicazione del nominativo da parte dell'ufficio centralizzato di cui al secondo comma dell'art. 97 c.p.p.
2. Durante il turno i difensori devono garantire la pronta reperibilità anche per mezzo di utenze telefoniche fisse e portatili indicate al momento della domanda di iscrizione, le cui variazioni devono essere prontamente comunicate all'Ordine, comunicando altresì eventuali impedimenti personali alla segreteria dell'Ordine degli Avvocati con almeno 48 ore di anticipo.
3. Per pronta reperibilità si intende la possibilità che il difensore raggiunga prontamente la sede giudiziaria a richiesta telefonica dell'A.G. o della P.G.
4. È obbligo del difensore iscritto nell'elenco della difesa d'ufficio informarsi presso la sede del Consiglio dell'Ordine circa i turni di reperibilità trasmessi trimestralmente dall'Ufficio Centralizzato presso la Corte di Appello di Napoli.

Art. 4. (Revisione periodica)

1. Il Consiglio dell'Ordine, previo parere obbligatorio della Commissione permanente di cui all'art. 10 del Regolamento, aggiorna e rivede l'elenco ogni tre mesi, disponendo l'inserimento degli avvocati che siano nelle condizioni per l'ammissione e, di converso, l'esclusione di quelli che non siano più nelle condizioni previste per l'iscrizione ovvero nei casi di esclusione stabiliti dal Regolamento.

Art. 5. (Doveri di informativa del difensore d'ufficio)

1. In applicazione dell'art. 11 del Codice Deontologico Forense, il difensore iscritto negli elenchi deve, se possibile, dare comunicazione all'assistito dell'incarico ricevuto, illustrando gli aspetti essenziali del procedimento ed informandolo esplicitamente della facoltà di nominare un difensore di fiducia.

Art. 6. (Aggiornamento professionale – Principio di competenza)

1. L'avvocato iscritto negli elenchi dei difensori d'ufficio ha l'obbligo di curare la propria preparazione professionale, ai sensi degli artt. 12 e 13 del Codice Deontologico Forense, con specifico riferimento alla difesa in ambito penale.
2. Agli effetti di cui all'art. 13 Cod. Deont. For., gli iscritti agli elenchi dei difensori d'ufficio devono realizzare la propria formazione permanente anche con la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense.

Art. 7. (Impedimenti e sostituzioni)

1. Il difensore ha l'obbligo di partecipare all'intero procedimento penale nell'ambito del quale è stato nominato d'ufficio.
2. L'incarico deve essere svolto personalmente, salvi i casi di impedimento, e non può essere rifiutato se non per impedimento assoluto dato da incompatibilità tassativamente previste dalla Legge o dal Codice Deontologico Forense ovvero per altre gravi ragioni di convenienza o giustificati motivi, specificati dal difensore, con le modalità stabilite dal presente Regolamento. Il rifiuto dovrà risultare per atto scritto tempestivamente formalizzato innanzi l'Autorità Giudiziaria procedente ovvero l'autorità di polizia giudiziaria.
3. In caso di impedimento, il difensore d'ufficio può nominare un proprio sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p. Non possono essere nominati sostituti processuali i praticanti abilitati al patrocinio.
4. Nel caso che il difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97 comma 1 c.p.p., sia sostituito ai sensi del quarto comma dell'art. 97 c.p.p. perché assente all'incombente, questi potrà essere convocato presso il Consiglio dell'Ordine cui dovrà esporre le ragioni della propria assenza nonché quelle della mancata nomina di un sostituto processuale.

Art. 8. (Violazioni al regolamento e sanzioni)

1. La violazione delle prescrizioni del Regolamento relative ai turni di reperibilità ovvero alla obbligatorietà della partecipazione al procedimento penale nel quale il difensore è stato nominato ex art. 97 comma 1 c.p.p.,

comporta l'applicazione da parte del Consiglio dell'Ordine delle sanzioni del richiamo ovvero della cancellazione dall'elenco dei difensori d'ufficio.

2. Il richiamo consiste nell'avvertimento formale di non commettere altre violazioni ed è comminato nel caso di violazione del Regolamento a fronte della mancanza delle comunicazioni di cui all'art. 7 comma 2 del Regolamento.
3. La cancellazione dall'elenco consiste nella cancellazione dall'elenco dei difensori di ufficio ed è comminata in caso di violazione, per tre volte nell'arco di un anno, dell'obbligo di reperibilità nel turno ovvero di partecipazione al procedimento penale nel quale il difensore è stato nominato ex art. 97 comma 1 c.p.p., a fronte della mancanza delle comunicazioni di cui all'art. 7 comma 2 del Regolamento.
4. È cancellato di diritto dagli elenchi colui che subisca un provvedimento di cancellazione ovvero radiazione dall'Albo, non più impugnabile ai sensi degli artt. 50 e 56 R.d.l. n. 1578/1933.
5. Il Consiglio dell'Ordine, previo parere obbligatorio della Commissione permanente di cui all'art. 10 del Regolamento, delibera la cancellazione dall'elenco dei difensori d'ufficio nei casi previsti dal Regolamento. La cancellazione comporta la necessità, per chi intenda iscriversi nuovamente al predetto elenco, di presentare una nuova domanda, con successiva verifica della sussistenza dei presupposti per l'iscrizione da parte del Consiglio dell'Ordine. La nuova domanda non può essere presentata se non sia trascorso almeno un anno dalla data di delibera del provvedimento di cancellazione. In ogni caso alla domanda deve essere allegata, a pena

d'inammissibilità e con le forme previste dal Regolamento, la documentazione comprovante la ricorrenza dei requisiti stabiliti dall'art. 2 del Regolamento.

Art. 9. (Verifica delle violazioni al regolamento e irrogazione delle sanzioni)

1. La verifica delle violazioni è effettuata a seguito di segnalazioni al Consiglio dell'Ordine da parte delle autorità giudiziarie ricomprese nel circondario del Tribunale di Avellino ovvero della Commissione permanente di cui all'art. 10 del Regolamento.
2. A tal fine, il Consiglio dell'Ordine promuove la collaborazione degli uffici giudiziari affinché siano segnalati i casi di mancanze o disservizi causati da inosservanze del presente Regolamento.

Art. 10. (Commissione permanente per la difesa d'ufficio)

1. È costituita una commissione permanente per la difesa d'ufficio, in carica per la durata del Consiglio stesso, composta da cinque membri di cui tre nominati dal Consiglio dell'Ordine al proprio interno e due esterni, con funzioni meramente consultive, indicati dalla Camera Penale Irpina e dall'Associazione Giovani Penalisti Irpini.
2. I suoi compiti sono:
 - a) promuovere l'aggiornamento, la revisione nonché la verifica degli elenchi, proponendo al consiglio le delibere necessarie;

- b) promuovere i provvedimenti disciplinari per il caso di violazione delle prescrizioni del Regolamento, proponendo al consiglio le delibere necessarie;
 - c) proporre al Consiglio l'inserimento o la cancellazione dei difensori dall'elenco per la difesa d'ufficio;
 - d) proporre al Consiglio l'organizzazione di corsi validi per il rilascio dell'attestazione di cui all'art. 29 comma 1 bis disp. att. c.p.p. ovvero di incontri di aggiornamento professionale rivolti agli iscritti alle liste dei difensori d'ufficio;
 - e) esprimere pareri ogniqualvolta ve ne sia la necessità a norma del Regolamento;
 - f) vigilare sul rispetto della disciplina legale relativa alla difesa d'ufficio presso le autorità giudiziarie del circondario.
3. E' compito esclusivo del Consiglio dell'Ordine raccogliere le segnalazioni provenienti dall'autorità giudiziaria ovvero dalla Commissione permanente per la difesa d'ufficio e, previo parere obbligatorio della Commissione stessa, irrogare le sanzioni previste dal presente regolamento nonché quelle comunque previste Legge Professionale Forense.

Art. 11. (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le norme previste dal presente regolamento si applicano immediatamente dalla sua data di entrata in vigore.
2. Il Consiglio dell'Ordine provvederà a pubblicizzare l'approvazione del presente Regolamento nell'ambito del Foro, avvertendo i difensori già

iscritti della necessità che, nel termine di 90 giorni dall'approvazione, forniscano all'Ordine Forense la documentazione di cui all'art. 2 del Regolamento al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di iscrizione, pena la cancellazione de plano dall'elenco.

3. La Commissione, immediatamente dopo la scadenza del suddetto termine di 90 giorni ed a fronte dell'intera documentazione depositata dai difensori, provvederà a verificare la sussistenza e/o la permanenza dei requisiti per l'iscrizione – previsti dall'art. 2 del Regolamento – in capo ai singoli difensori già inseriti nell'elenco per la difesa d'ufficio detenuto dall'Ordine Forense di Avellino, fornendo idonea relazione al Consiglio dell'Ordine finalizzata all'adozione dei consequenziali provvedimenti.
4. Il Consiglio dell'Ordine, sulla scorta della relazione elaborata dalla Commissione, provvederà ad adottare le deliberazioni di revisione dell'elenco per la difesa d'ufficio.
5. La Commissione permanente provvederà, altresì, ad organizzare incontri pubblici con la locale magistratura al fine di pubblicizzare e promuovere l'applicazione della normativa regolamentare.

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO ELABORATO
CONGIUNTAMENTE AI RAPPRESENTANTI DELLA CAMERA
PENALE IRPINA E DELL'ASSOCIAZIONE GIOVANI PENALISTI
IRPINI.